

Prof n. 99

Spett.le
COMUNE DI GRAMMICHELE
c.a. **Ing. Giampaolo Sottile** (R.U.P.)

Catania, 5 settembre 2012

Oggetto: bando di gara per affidamento lavori di "messa in sicurezza scuola elementare G. Mazzini in p.zza Marconi" (termine offerte 28 settembre, gara 2 ottobre 2012)

Con riferimento all'oggetto, segnalatoci da imprese ns. associate, abbiamo rilevato le seguenti anomalie:

- **Clausola 3.3:** indicazione della classifica di lavorazioni III/BIS. Tale classifica rientra tra le "nuove classifiche" introdotte dal DPR n. 207/2010, le cui nuove disposizioni dovranno essere applicate solo a partire dal 5 dicembre 2012, come da ultimo prescritto dal D.L. n. 73/2012 convertito in Legge 23 luglio 2012 n. 119. Pertanto, è necessario che prima della suddetta data, nei bandi di gara siano indicate ancora le classifiche corrispondenti alle lavorazioni oggetto dell'appalto così come contenute nel DPR n. 34/2000, che nel caso in specie corrisponde alla classifica IV con avvertenza che possono validamente partecipare e qualificarsi anche le imprese in possesso dell'attestazione SOA nella class. III (fino a € 1.032.913) usufruendo del c.d. "incremento di un quinto" (fino a € 1.239.495);
- **Clausola 7.4.:** è prescritto che l'eventuale seconda seduta e le successive si svolgeranno nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento "senza ulteriore avviso ai concorrenti". Considerato l'obbligo di pubblicità delle operazioni di gara (art. 121 DPR 207/2010), la stazione appaltante deve rendere pubbliche le sedute di gara, nel rispetto del principio di trasparenza della P.A. Pertanto, si suggerisce di dare tempestiva pubblicità delle sedute di gara tramite il sito di codesto ente;
- **Pag. 7 disciplinare:** sono richieste ai partecipanti, a pena d'esclusione, le certificazioni rilasciate dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa Edile ovvero il D.U.R.C. oppure la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 concernente la regolarità contributiva. A tal proposito si rammenta che l'art. 15 L. n. 183/'11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni...". Al fine di chiarire tale disposizione, una Circolare del Min. Lavoro (n. 37 del 16.1.2012) e una Circolare congiunta dell'INPS e INAIL del 26.1.2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC, sono solo quelle previste dal legislatore, tra cui art. 38, comma 1 lett. i) D.lgs 163/06. Infine, nella suddetta circolare gli enti comunicano che dal 13 febbraio 2012, la richiesta di DURC dovrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.

- **Pag. 8 disciplinare:** sono richiesti, a pena d'esclusione i "certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38 c. 1 lett. b) e c) D.lgs 163/06". Tale prescrizione è assolutamente superata dalle previsioni del DPR 445/2000 e del relativo richiamo di cui all'art. 38 D.lgs 163/06.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola la normativa in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola